



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 29/04/2016

Atto n. 13

**Oggetto: TARI 2016. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE
TARIFFE**

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di Aprile, dalle ore 19:02, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
LOIRA NICOLA	SI	CAPECI SONIA	SI
CATALINI GIUSEPPE	SI	RACCICHINI GIORGIO	SI
SILVESTRINI MASSIMO	SI	AGOSTINI ANDREA	SI
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	SI
MINNETTI DANIELA	SI	SALVATELLI LAURO	NO
BALDASSARRI ELISABETTA	SI	MANDOLESI ROBERTO	NO
NICCIA' GIOVANNI	SI	VITALI ROSATI GUALBERTO	SI
LAURENZI DARIO	SI	DEL VECCHIO CARLO	NO
MARZIALI NICOLA	SI		

Totale presenti n. 14

Totale assenti n. 3

Partecipa inoltre il consigliere straniero Fatima Al Zahraa Khanjar

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Carlo Popolizio.

Il Presidente del Consiglio Dott. Giuseppe Catalini, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO BISONNI RENATO CIABATTONI CATIA TALAMONTI UMBERTO VESPRINI VALERIO

La seduta è pubblica.

PUNTO N. 8: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti così come descritto nel verbale del punto 4 all'ordine del giorno.

PREMESSO CHE:

- con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 704 della citata legge di stabilità ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (istitutivo della TARES) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e conseguentemente, con decorrenza 31.12.2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Porto San Giorgio il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- la disciplina TARI è stata successivamente modificata dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina la componente TARI della IUC, successivamente modificata con atto n.32 del 30.07.2015;
- con proposta di Consiglio Comunale n. 814 assunta in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, il predetto regolamento comunale che disciplina la componente TARI della IUC è stato ulteriormente modificato;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare in materia di TARI: è stata confermata l'applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO CHE la tariffa TARI è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti

per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

DATO ATTO CHE le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate, da una componente fissa ed una variabile;

RIBADITO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire con il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO provvedere alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2016, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

RILEVATO CHE, la San Giorgio Distribuzione Servizi ha trasmesso i dati per la redazione della proposta di piano finanziario;

CONSIDERATO CHE complessivamente i costi per l'anno 2016 sono pari a Euro 3.210.000,00 oltre il tributo provinciale in ragione del 5%;

VISTO CHE i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per Euro 1.822.337,23 imputabili ai costi fissi mentre per Euro 1.387.662,77 sono imputabili ai costi variabili;

PRESO ATTO che per la determinazione delle tariffe sono stati utilizzati i criteri dettagliatamente esplicitati nell'allegato A -“Piano Economico Finanziario e determinazione tariffe TARI anno 2016”;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013 che testualmente recita: “ ...nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015,

l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato1”;

RICHIAMATA altresì la predetta L. n. 208/2015 che all'art. 1, comma 27 conferma anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, pertanto con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano;

RICHIAMATI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell'Interno del 1^ Marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 Marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato differito al 30 Aprile 2016;

DATO ATTO CHE l'art. 44, comma 2 del Regolamento TARI, prevede che in sede di determinazione annuale delle tariffe della TARI vengono stabilite le scadenze ed il numero delle rate di versamento del tributo anche in modo differenziato rispetto alla TASI;

RITENUTO di suddividere il pagamento della TARI 2016, nelle seguenti rate di pari

importo:

- **31 Luglio 2016;**
- **30 Settembre 2016;**
- **30 Novembre 2016;**

VISTO che la presente proposta verrà sottoposta, se compatibile con i tempi di convocazione del Consiglio Comunale, all'esame della competente Commissione Consiliare;

VISTO che sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta;

Di approvare il piano finanziario della gestione del servizio rifiuti urbani per l'anno 2016, redatto con i dati di costo del servizio di igiene ambientale trasmessi dalla San Giorgio Distribuzione Servizi Srl, integrati con i dati del bilancio dell'Ente, dal quale risulta un costo di Euro 3.210.000,00 oltre il tributo provinciale in ragione del 5%, che viene allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2016;

Di approvare, per l'anno 2016, le tariffe per l'applicazione della TARI nelle misure stabilite nell'allegato alla presente proposta di deliberazione, secondo i criteri dettagliatamente descritti nell'allegato stesso;

Di dare atto che nella proposta di bilancio di previsione 2016 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Di stabilire, ai sensi dell'art. 44, comma 2 del Regolamento TARI, che le scadenze del tributo per l'anno 2016 sono fissate, in n. 3 rate di pari importo con scadenza:

- **31 Luglio 2016;**
- **30 Settembre 2016;**
- **30 Novembre 2016;**

Di trasmettere telematicamente l'atto approvato con la presente proposta mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, a norma del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Di pubblicare la presente deliberazione, con tutti i suoi allegati:

- sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente;
- all'Albo Pretorio del Comune;

Di dichiarare l'atto derivante dalla presente proposta con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il Dirigente

Dott. Dino Vesprini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visto il decreto Sindacale con il quale sono stati confermati gli incarichi dirigenziali e la posizione organizzativa autonoma;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 11, astenuti 3 (Agostini, Vitali Rosati, Bragagnolo) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 11, astenuti 3 (Agostini, Vitali Rosati, Bragagnolo) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Catalini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Carlo Popolizio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Parere di Regolarità Tecnica

IL DIRIGENTE / P.O.

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
della proposta n. 815 del 18/04/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Porto San Giorgio, lì 21/04/2016

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n. 815 del 18/04/2016

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Porto San Giorgio, lì 21/04/2016

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 06/05/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 13 del 29/04/2016 con oggetto:

TARI 2016. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 29/04/2016

Data 06/05/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Avv. Popolizio Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.